

# CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE

C.S.E.A.

(Prov. di Cuneo)

## ACCORDO INTEGRATIVO ANNUALE 2014 PER UTILIZZO FONDO SALARIO ACCESSORIO

Pervengono alla sottoscrizione del presente accordo, previa sessione negoziale svoltasi in data 20 giugno 2014, con la partecipazione della delegazione di parte pubblica (Paolo Flesia Caporgno) e della delegazione di parte sindacale Ivan Nanè, CISL funzione pubblica, Paolo Rivoira RSU (rappresentante lavoratori interno), previa convocazione (convocazione prot. 1659 del 22.05.2014 inviato a: CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, CSA, DICCAP-CONFESAL, CISAL, F.I.A.D.E.L.):

- la delegazione di parte pubblica, costituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 5 marzo 2010, costituita dal dr. Paolo Flesia Caporgno, segretario consortile;
- la delegazione di parte sindacale, come sotto generalizzata e rappresentata:  
RSU: Paolo Rivoira  
CISL FPS: Nanè Ivan

Le parti come sopra rappresentate concordano sulle materie trattate e di seguito risultanti, sottoscrivendole in apposito spazio finale.

Dato atto della relazione illustrativa, di quella finanziaria dell'ente, nonché del parere favorevole dei Revisori dei conti prodotti rispettivamente in data 23.06.2014 e 20.06.2014;

Dato atto dell'autorizzazione alla sottoscrizione del presente accordo, resa dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 27.06.2014;

### Premessa.

Il Consorzio C.S.E.A., Consorzio obbligatorio fra i Comuni di bacino a seguito della legge regionale n. 24/2002, ha disposto la prima costituzione del fondo salario accessorio, con deliberazione del C.d.A. n. 11 in data 5 marzo 2010, a seguito assistenza da parte ARAN e incontro con Ministero dell'Economia a Roma in data 2 febbraio 2010. L'iter di tale fase costitutiva è riprodotto nella relazione del segretario allegata alla deliberazione di reinquadramento del personale, nonché riassunto nella relazione trasmessa alle OO.SS. firmatarie del contratto nazionale nelle fasi preliminari all'accordo decentrato 2010. Con la stessa deliberazione è stato dato atto del fondo lavoro straordinario, da calcolarsi (fermo restando l'ambito transitorio, stanti le autorizzazioni in atto al momento dell'adozione della deliberazione), assumendo a valore di riferimento il valore medio comunicato da Aran a seguito elaborazioni con Ministero dell'Economia, dell'ammontare di euro 360,00 per dipendente.

Alle medesime OO.SS. è stata trasmessa informativa circa il reinquadramento del personale dell'Ente, contrattualizzato Federambiente, nel contratto Enti locali.

A seguito dell'invio dei documenti predetti, addivenivano alle sessioni di incontro con questo Ente le OO.SS. sopra generalizzate, in occasione delle quali è stata esplicita nuovamente l'informativa già trasmessa.

Oggetto dell'accordo era pertanto la materia negoziale, come prevista dopo l'entrata in vigore del d. lgs. N. 150/2009, e come conseguente alla citata costituzione del fondo, che prevedeva altresì la istituzione di posizione organizzativa di ambito tecnico, a valere sul fondo stesso.

Quanto sopra, in esecuzione e sviluppo di piano di lavoro dell'Ente, a seguito di pareri resi dalla Regione Piemonte, in occasione dei quali era stata esplicita la riconducibilità di questo Ente alla normativa delle autonomie locali.



Si premette che peraltro la situazione dei Consorzi di bacino in Piemonte è ancora molto eterogenea, e non risultano adottate prassi omogenee né per quanto riguarda l'inquadramento del personale, né per quanto riguarda altri aspetti istituzionali e amministrativi.

Veniva quindi sottoscritto, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, l'accordo integrativo decentrato, prevedente in sostanza la costituzione del solo fondo di parte stabile, mediante l'individuazione di un valore medio pro dipendente per la costituzione stessa (individuazione suggerita da Aran), e con pieno regime della costituzione dal 2011 (non potendo computare, per l'esercizio 2010, il valore medio per intero per i dipendenti con contratto Federambiente, per effetto della decorrenza del re inquadramento al 1.5.2010).

#### **Art. 1 Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo di utilizzo risorse per esercizio 2014, si rinvia all'accordo decentrato annuale stipulato nel 2010, a quello stipulato con riferimento all'esercizio 2011, a quello stipulato con riferimento all'esercizio 2012, a quello stipulato con riferimento all'esercizio 2013.

#### **Art. 2 Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili. Precisazione su risorse decentrate variabili.**

1 – Si dà atto che in sede di prima istituzione del fondo, l'Amministrazione non ha allocato risorse finanziarie variabili, in espressa adesione ai suggerimenti Aran/Ministero Economia, tenendo conto delle modalità di costituzione risorse di parte stabile (estrapolazione a cura del Ministero dell'Economia di un valore medio pro capite), con una risultanza finale congrua, e tenendo presente che con la nuova contrattazione nazionale seguente alla riforma c.d. "Brunetta" sarebbe stato eventualmente possibile sviluppare anche le risorse di parte variabile.

2 – Stante la disposizione di invarianza del fondo rispetto all'anno precedente (fatto salvo quanto precisato nelle premesse circa l'andamento a regime del fondo nel 2011), in mancanza di chiarezza applicativa, si è ritenuto non opportuno finora introdurre l'applicazione di istituti di applicazione di risorse di parte variabile.

3 – Tutte le risorse disponibili sono pertanto riferibili alla parte c.d. stabile che, non essendo utilizzate per istituti stabili, passano alla parte c.d. variabile. Si dà atto che non necessita il finanziamento di istituti di parte stabile (es. progressioni già effettuate, indennità di comparto, ecc.). Si richiama il finanziamento di numero due progressioni economiche (da D1 a D2, da B1 a B2) con valenza giuridica (per quanto sussista), che era stata rideterminata con decorrenza 1.1.2012, ed economica da quando le relative norme lo consentiranno, senza luogo ad arretrato alcuno, come stabilito in accordo 2011. Tutte le restanti risorse pertanto sono utilizzabili per istituti di natura c.d. "variabile".

4 – Si destinano al finanziamento della istituzione di posizione organizzativa in ambito tecnico, le risorse attualmente attribuite. Le parti peraltro prendono atto che l'incarico Dirigenziale esistente presso l'ente è in scadenza (Dirigente in comando parziale da Comune di Saluzzo, con durata dell'incarico correlata al mandato del Sindaco), prorogato dopo l'elezione del nuovo Sindaco per tre mesi; l'impostazione del fondo salario accessorio, in quanto alla destinazione, è stata finora correlata alla presenza della posizione dirigenziale, circostanza questa che ha comportato il finanziamento della posizione organizzativa tecnica con risorse *del* fondo salario accessorio, oltre che l'impostazione della posizione organizzativa quale incarico di *alta professionalità* anziché di responsabile di servizio. Va da sé che l'eventuale mutamento della condizione fattuale sopra specificata relativa all'incarico Dirigenziale/apicale tecnico potrà comportare la revisione delle

destinazioni del fondo, in applicazione delle condizioni giuridiche sopravvenute, oltre che anche la configurazione della posizione organizzativa stessa (o rimodulazione dell'intera impostazione delle posizioni organizzative all'interno dell'ente), a termine di contratto.

5 – Le risorse residue sono pertanto destinate a progetti strumentali e di risultato, espressamente volti a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'ente, nella qualità dei servizi istituzionali. Il relativo sistema valutativo è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 in data 9 maggio 2011 e (dirigente) anche con determinazione n. 44/2011 e le parti non hanno rilievi circa i relativi criteri; si concorda con la rappresentanza sindacale che per l'attribuzione delle progressioni economiche è possibile utilizzare le schede di valutazione già in essere, confermando quale soglia minima di valutazione per l'ottenimento della progressione la stessa prevista per l'accesso ai benefici di incentivazione economica, integrando i criteri con quello dell'esperienza lavorativa (purchè eccedente i due anni di minima permanenza nella posizione), nella misura di due punti per anno di attività a tempo indeterminato nella posizione (con frazionamento al più mensile), con un massimo di venti punti per la categoria B e dieci punti per la categoria C e D.

6 – Si conferma, a titolo ricognitorio, quale soglia minima e intermedie di punteggio/ammontare correlato, per l'erogazione della retribuzione di risultato e dei compensi inerenti i progetti finalizzati, quanto in essere, ferme restando le nuove schede adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/2011 e determinazione n. 44/2011, il tutto come da scheda riepilogativa allegata all'accordo decentrato 2011.

7 – Per quanto concerne il c.d. incentivo per la progettazione, si richiama il relativo regolamento consortile, adottato con deliberazione C.d.A. n. 43 in data 26 settembre 2007, dando atto che l'applicazione del medesimo va coordinato con le più recenti evoluzioni giurisprudenziali della Corte dei Conti, che hanno notevolmente limitato l'applicazione dell'istituto, in generale. Le relative somme vengono riportate in previsione (stima, trattandosi di somme variabili, in relazione all'effettivo andamento delle progettazioni e delle esecuzioni dei lavori) nel prospetto allegato. Si richiamano i recenti orientamenti della Corte dei Conti circa le modalità di applicazione delle ritenute.

### **Art. 3 – Clausole finali. Osservazioni finali.**

- 1 – Per quanto non previsto si fa riferimento al contratto nazionale di comparto Enti locali.
- 2 – Si dà atto che la previsione degli istituti previsti in accordo non avrà efficacia ove normativa ovvero interpretazione univoca giurisprudenziale vi ostino in futuro.

Letto, confermato e sottoscritto.

CISL FP   
CISUBSU 



28 AGO. 2014

**SCHEDA RIEPILOGATIVA SOGLIE MINIME E INTERMEDIE PER EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E INCENTIVAZIONE SALARIO ACCESSORIO**

**SCHEDA RIEPILOGATIVA CRITERI PER OTTENIMENTO PROGRESSIONI ORIZZONTALI**

Per l'attribuzione delle progressioni si utilizzano le schede di valutazione già in essere per l'erogazione del trattamento accessorio (adottate con deliberazione C.d.A. n. 24/2011), confermando quale soglia minima di valutazione per l'ottenimento della progressione la stessa prevista per l'accesso ai benefici di incentivazione economica (vedere *infra*), integrando i criteri con quello dell'esperienza lavorativa (purché eccedente i due anni di minima permanenza nella posizione), nella misura di due punti per anno di attività a tempo indeterminato nella posizione (con frazionamento al più mensile), con un massimo di venti punti per la categoria B e dieci punti per la categoria C e D;


Quali soglie minima e intermedie di punteggio/ammontare correlato, per l'erogazione della retribuzione di risultato (dirigente, posizione organizzativa) e dei compensi inerenti i progetti finalizzati è confermato quanto in essere, ferme restando le nuove schede adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/2011 e determinazione n. 44/2011, pertanto:

Dirigente e posizione organizzativa, segretario:

- misura intera con punteggio tra 85 e 100 punti, 75% con valutazione tra 70 e 84 punti, 50% con valutazione tra 60 e 69 punti. Nessuna liquidazione in caso di punteggio inferiore a 60 punti.  
Soglie adottate con deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 22 in data 19.4.2010, applicate alla posizione organizzativa e anche al Dirigente.  
Quali schede valutative, invece, si utilizzano quelle adottate con deliberazione C.d.A. n. 24/2011 e determinazione n. 44/11.

Dipendenti non P.O.:

- misura intera con punteggio da 80 a 100, 50% con valutazione da 79 a 60, nessun compenso per valutazione inferiore a 59 punti.  
Soglie adottate con deliberazione C.d.A. n. 40/2009.  
Quali schede valutative, invece, si utilizzano quelle adottate con deliberazione C.d.A. n. 24/2011.



**COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO**  
PROSPETTO IPOTESI RIPARTIZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZA 2014 **A REGIME**

TOTALE FONDO, **27500** ottenuto moltiplicando il valore medio "5500" (calcoli ARAN/MinTesoro) per il valore "5"  
(personale in servizio a tempo indeterminato)  
ma tenendo conto dei soli dodicesimi per il personale già Federambiente

allocazione: parte stabile  
destinazione: integrale destinazione a parte variabile

**calcolo ammontare posizione organizzativa alta professionalità**  
anno 2010 da 1.5.2010

|                   |             |              |               |  |
|-------------------|-------------|--------------|---------------|--|
| indenn. Posizione | 6333        | 9500         | da tabella    |  |
| salario risultato | 1900        | 2850         | applicato max |  |
| <b>TOTALE</b>     | <b>8233</b> | <b>12350</b> |               |  |

FONDO LAVORO STRAORDINARIO: importo medio pro capite annuo di euro  
AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 53 IN DATA 30.06.2014 **360**

**IMPORTO FONDO RESIDUO 15150**

con decorrenza economica 2014, salvo disposizioni ostantive:  
**310,81** PEO B1-B2  
**1.123,61** PEO D1-D2  
(calcoli comprensivi di 13° mensilità)

Totale reso indisponibile **euro 1.434,42**  
Totale residuo **euro 13.715,58**

Da destinarsi a progetti finalizzati

Fondi incentivo progettazione: su parte variabile: stima di euro 8000  
oltre a quanto ulteriormente stimato. Trattasi di mera stima. Destinazione come da regolamento che s'intende integralmente  
richiamato con le precisazioni di cui all'accordo.

Riassunto composizione e utilizzo parte variabile:

composizione:

euro 27.500 provenienti da parte stabile

euro 8.000 (stima) incentivo progettazione oltre a quanto ulteriormente stimato

utilizzo:

euro 12.350 posizione organizzativa (retr. Posizione e retr. Risultato)

euro 1434,42 accantonamento e vincolo di indisponibilità per progressioni decorrenza giuridica 1.1.2012

euro 13.715,58 progetti finalizzati

euro 8.000 (stima) incentivo progettazione con le precisazioni di cui sopra.

Fatta salva ogni diversa modifica in relazione a quanto specificato in articolo 2 comma 4 accordo decentrato.

